COMUNE DI PREVALLE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 27/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE TARIP – ANNO 2026

Il giorno **ventisette Luglio duemilaventisei,** alle ore **19:00,** presso la sede municipale**,** si riunisce l'organo consiliare.

Sessione ordinaria, Seduta pubblica, di Prima convocazione.

Sono presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GLISENTI LEUCA	*		8	GOSETTI FRANCO	*	
2	GIUSTACCHINI DAMIANO	*		9	BALDI MATTEO	*	
3	MACCARINELLI DESIRÉE	*		10	MAZZACANI MARIANO	*	
4	FILIPPA ADRIANO		*	11	AVIGO FEDERICA		*
5	BURLON PAOLO	*		12	PRINA ANDREA	*	
6	BENEDETTI MARCO	*		13	ZANARDINI NADIA		*
7	CICOLI FRANCESCA	*					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Presidente del Consiglio Dr.ssa Leuca Glisenti dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE TARIP – ANNO 2026

Il verbale della discussione è inserito nella deliberazione numero 14.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della legge n. 241/1990 che sancisce i principi di efficacia, economicità, trasparenza, pubblicità ed imparzialità cui deve uniformarsi l'azione della pubblica amministrazione;

dato atto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende il Regolamento della tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 16/10/2020, con la quale l'Amministrazione Comunale ha affidato *"in house providing"* alla società partecipata Garda Uno spa, il Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani e il Servizio di Spazzamento e Lavaggio delle Strade per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2032.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/09/21 con la quale il Comune di Prevalle ha istituito la TARI Puntuale (TARIP) di natura corrispettiva e ne ha approvato il relativo regolamento applicativo, ispirato al principio "*chi inquina paga*" premiando i contribuenti virtuosi che attuano una corretta differenziazione dei rifiuti prodotti;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2025, con la quale è stato modificato il regolamento della TARIP, variando le soglie limite di misurazione della frazione dei rifiuti indifferenziati;
- la deliberazione al precedente punto dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Economico e Finanziario TARIP per il biennio 2026 – 2029;

- la deliberazione ARERA n. 363/2021 del 03/08/2021 avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022;
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 03/08/2025, con la quale è stato approvato il metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026 – 2029, da applicarsi dal 01/01/2026;
- il D Lgs n. 216/2020 in ordine alla classificazione delle utenze non domestiche;

preso atto che ARERA, con la sopra richiamata deliberazione n. 397/2025, è intervenuta sul metodo di calcolo e di approvazione del Piano Economico finanziario (PEF) della TARI, lasciando valide le disposizioni del DPR n. 158/1999 per quanto riguarda il metodo di calcolo del Piano Tariffario TARI;

considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014), i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), a meno che si siano adottati sistemi di misurazione puntuale della produzione di rifiuti, assumendo il prelievo, in tal caso, la natura di corrispettivo soggetto ad IVA;

dato atto che il Comune di Prevalle ha adottato sistemi di misurazione puntuale della produzione di rifiuti e che pertanto la TARI assume natura di corrispettivo soggetto all'IVA;

considerato che:

- in base all'art. 6 del D.P.R. n° 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, ottenendola come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, rappresentato da un valore potenziale espresso in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;
- nell'ambito dei suddetti limiti minimi e massimi la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto agli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n.

5849), in quanto espressione di un potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale;

- in relazione agli atti suddetti non è previsto - ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 - un obbligo specifico di motivazione, in quanto gli stessi, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

preso atto che, con l'introduzione della TARIP, la produzione di rifiuti indifferenziati del Comune di Prevalle è calata di circa il 30 %;

valutato, pertanto, ai sensi della modifica del regolamento TARIP approvata con la sopra citata delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13/04/2025 ed al fine di evitare l'imputazione ad esercizi successivi della mancata copertura dei costi di raccolta della frazione indifferenziata, di**:**

- stabilire nella percentuale del 30% la quota di misurazione del costo della frazione dei rifiuti indifferenziati
- di stabilire il numero degli svuotamenti minimi di rifiuti indifferenziati per le utenze domestiche come risulta nella seguente tabella:

1 componente: n. 8 svuotamenti
2 componenti: n. 13 svuotamenti
3 componenti: n. 18 svuotamenti
4 componenti: n. 23 svuotamenti
5 componenti: n. 28 svuotamenti
6 o più componenti: n. 33 svuotamenti

- di stabilire che il numero degli svuotamenti minimi di rifiuti indifferenziati per le utenze non domestiche, essendo legato a numerose variabili, sarà comunicato direttamente dal gestore, alla singola utenza;

considerato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe sopra delineato è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

ritenuto quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il **valore medio** riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie, nel caso sia rilevata la loro capacità media di produrre rifiuti, mantenendole nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999;

considerato che la natura di corrispettivo soggetto ad IVA della TARIP consente alle utenze NON domestiche la detraibilità dell'IVA, con conseguente rilevante riduzione dei costi d'esercizio;

visto il Piano Tariffario TARIP 2026, predisposto dal gestore società Garda Uno spa ed allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono contenute le tabelle indicanti le tariffe per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche;

dato atto che il vigente Regolamento TARIP non prevede che sulla deliberazione di determinazione delle tariffe della Tassa Rifiuti debba essere richiesto il parere dell'Organo di revisione dei conti;

richiamata la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che ha stabilito che il termine per l'approvazione dei Piani Economico - Finanziario e Tariffario TARI e TARIP, è fissato al 31 luglio di ogni anno;

dato atto che sulla proposta di deliberazione:

- sono stati acquisiti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- non è necessario acquisire il parere dell'organo di Revisione in quanto non espressamente previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

visto lo Statuto Comunale;

tutto ciò richiamato e premesso, votando in modo palese (per alzata di mano), con voti 8 (otto) favorevoli, 2 (due) contrari (Prina e Mazzacani) espressi da n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare le premesse, i richiami e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare il Piano Tariffario TARIP 2026 allegato alla presente proposta di deliberazione come di seguito sintetizzato:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,406	34,461
Ridotto per FORSU	0,325	27,569
2 componenti	0,561	81,085
Ridotto per FORSU	0,449	64,868
3 componenti	0,626	103,890
Ridotto per FORSU	0,501	83,112
4 componenti	0,680	131,763
Ridotto per FORSU	0,544	105,410
5 componenti	0,734	164.704
Ridotto per FORSU	0,587	131,763
6 o più componenti	0,776	190,043
Ridotto per FORSU	0,620	152,034

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,584	0,658
2 Cinematografi e teatri	0,398	0,449
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,635	0,713
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,895	1,008
5 Stabilimenti balneari	0,556	0,623
6 Esposizioni, autosaloni	0,464	0,527
7 Alberghi con ristorante	1,549	1,745
8 Alberghi senza ristorante	1,107	1,247
9 Case di cura e riposo	1,227	1,380
10 Ospedale	1,287	1,450
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,511	1,700
12 Banche ed istituti di credito	0,646	0,730
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,309	1,476
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,587	1,787
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,780	0,879
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,565	1,759
16 Banchi di mercato beni durevoli – utenze giornaliere	3,131	3,518
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,487	1,673

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,055	1,193
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,433	1,614
20 Attività industriali con capannoni di produzione	_____	_____
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,071	1,203
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,183	8,090
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie – utenze giornaliere	16,581	18,674
23 Mense, birrerie, amburgherie	6,807	7,666
24 Bar, caffè, pasticceria	4,955	5,576
24 Bar, caffè, pasticceria – utenze giornaliere	11,181	12,584
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,607	2,938
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,264	2,547
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,945	10,070
28 Ipermercati di generi misti	2,345	2,642
29 Banchi di mercato genere alimentari	5,683	6,403
29 Banchi di mercato genere alimentari – utenze giornaliere	11.367	12,807
30 Discoteche, night club	1,609	1,816

2. di stabilire che:
   - il costo per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti è pari ad euro 0,2322/kg IVA esclusa;
   - Il costo degli svuotamenti aggiuntivi (oltre ai minimi già compresi) dei rifiuti indifferenziati è pari a:
     - Euro 0,916465 IVA esclusa per i bidoncini da 45 L
     - Euro 4,892820 IVA esclusa per i bidoni grandi da 240 L
     - Euro 22,428350 IVA esclusa per i cassonetti da 1.100 L
3. di stabilire il numero degli svuotamenti minimi di rifiuti indifferenziati per le utenze domestiche come risulta nella seguente tabella:

   1 componente: n. 8 svuotamenti
   2 componenti: n. 13 svuotamenti
   3 componenti: n. 18 svuotamenti
   4 componenti: n. 23 svuotamenti
   5 componenti: n. 28 svuotamenti
   6 o più componenti: n. 33 svuotamenti

   - di stabilire che il numero degli svuotamenti minimi di rifiuti indifferenziati per le utenze non domestiche, essendo legato a numerose variabili, sarà comunicato direttamente dal gestore, alla singola utenza;

4. di approvare, inoltre, le seguenti agevolazioni:

   - assegnazione di n. 52 svuotamenti ulteriori inclusi nella tariffa calcolata per ogni componente del nucleo famigliare che ha fatto richiesta di agevolazione per conferimento di ausili per incontinenti e stomizzati;
   - assegnazione di n. 26 svuotamenti ulteriori inclusi nella tariffa calcolata per ogni bambino sino al compimento del secondo anno di età appartenente al nucleo famigliare dell'intestatario dell'utenza come risultante dai dati di anagrafe (per i residenti) o da autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (per i non residenti);
   - abbattimento del 15% della tariffa variabile e fissa per i nuclei famigliari composti da un solo componente;
   - abbattimento del 20% della tariffa variabile e fissa per gli utenti ultrasettantenni concessa a fronte di auto – dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. L'agevolazione è soggetta ai parametri di cui all'art. 30, comma 1, lett. d) del vigente regolamento;
   - abbattimento del 20% della tariffa variabile per le utenze che provvedono all'auto - compostaggio della frazione umida dei rifiuti;
   - ogni altra agevolazione già prevista dal regolamento TARIP in vigore alla data odierna;

5. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il consiglio comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (per alzata di mano), con 8 (otto) favorevoli, 2 (due) contrari (Prina e Mazzacani) espressi da n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente	Atto Firmato Digitalmente
Dr.ssa Leuca Glisenti	Dott.ssa Annalisa Lo Parco